



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 12/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **68862** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 20 giugno 2022 ad istanza di **P. M.** nato
OMISSIS (c.f.: OMISSIS) e residente OMISSIS rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Fernando Lo Voi (C.F. LVOFNN69T09G273C; pec:
avvfernandolovoi@legalmail.it) e Pietro Cascio (C.F.
CSCPTR66M22B429X; pietrocascio@pecavvpa.it), con i quali elettivamente
domicilia in Palermo presso lo studio dei medesimi alla via Mariano Stabile
n. 200;

CONTRO

-l'INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, c.f.: 80078750587,
Gestione Dipendenti Pubblici in persona del legale rapp.te pro-tempore, con
sede legale in Roma via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco Gramuglia (c.f.: GRMFNC64R17F158V Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana G. Norrito (c.f.:
NRRTNG70H55F061Y; Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; Fax
0917798749) – giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott.
Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, via M. Toselli n. 5, presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliato per la presente vertenza in via Caraci, n.36 - 00157, Roma, presso la Direzione Generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero, del Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane - *Div. IV reclutamento, contenzioso e ufficio disciplina* (pec: lavoro.contenzioso@pec.mit.gov.it), il cui dirigente, dott.ssa Francesca Durante, ne assume la difesa ex art. 158 c.g.c.;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla udienza pubblica del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Michela Montalbano, l'avv.to Simona Gennusa, per delega orale degli avv.ti Lo Voi Fernando e Cascio Pietro, per parte ricorrente, e l'avv.to Cassina Enrico con delega orale per l'INPS Gestione Pubblica, come da verbale; assente l'altra controparte.

Ritenuto in

FATTO

I. Parte ricorrente, ex dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia, liquidata con il c.d. 2 "sistema misto", con decorrenza 01.11.2019 adiva la Corte lamentando l'errato calcolo della retribuzione percepita- effettuato dall'Amministrazione datoriale e dall'INPS- che ha inciso negativamente sulla liquidazione del suo trattamento pensionistico.

Segnatamente rilevava che:

della Mobilità Sostenibili, Direzione generale territoriale SUD, informava la Direzione Provinciale dell'I.N.P.S. di Palermo di avere rilevato, in sede di lavorazione della posizione assicurativa del Sig. P. prima del suo collocamento a riposo, una differenza di somme retributive determinanti ai fini della riliquidazione, in senso migliorativo, del trattamento di pensione per gli anni 2011 e 2012 (produceva al riguardo: all. 1 – Nota del 20/9/2019; all. 2 – Prospetto somme).

- Che, pertanto, il Ministero sollecitava l'I.N.P.S. con numerose note (del 20/4/2021 e del 3/5/2022, che allegava) ad effettuare la rideterminazione e, conseguentemente, riliquidare *in melius* il trattamento di fine pensione dell'odierno ricorrente;

- Che l'Ente previdenziale, però, con nota del 27/5/2021 richiedeva al Ministero – ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente - di inserire le voci del c.d. “Ultimo Miglio” sull'apposito portale telematico. Invero, in forza del nuovo processo integrato tra la Prestazione e la posizione assicurativa, l'inserimento dell'Ultimo Miglio costituisce un adempimento a carico dell'Amministrazione datrice di lavoro, a ogni risoluzione del rapporto di lavoro.

- Che il Ministero, però, comunicava con diverse note all'I.N.P.S.
l'impossibilità di eseguire tale adempimento, posto che il sistema
inibisce l'operazione con messaggio "Utente non abilitato ad eseguire
l'operazione richiesta";

- Che, nonostante le numerose richieste inoltrate sia dal Ministero che dall'odierno ricorrente l'I.N.P.S. non aveva né eseguito le operazioni di inserimento delle voci c.d. Ultimo Miglio né sbloccato l'accesso sul portale al Ministero delle Infrastrutture, impedendo da ben due anni al Sig. P. di beneficiare del trattamento pensionistico rideterminato in melius dall'Amministrazione datrice di lavoro, già prima del suo collocamento a riposo.

Pertanto, chiedeva a questo Giudice di dichiarare il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dal momento del suo collocamento a riposo ed alla liquidazione, in suo favore, del trattamento pensionistico dovuto in relazione alla maggiore retribuzione e contribuzione accertata dall'Amministrazione, oltre gli arretrati, da calcolarsi dalla data di collocamento a riposo, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo; chiede inoltre di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili ad eliminare il pregiudizio patito.

II. Il Ministero delle Infrastrutture, regolarmente costituitosi in giudizio con memoria a firma di proprio dirigente, ricostruita in dettaglio la vicenda oggetto di controversia, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto che l'INPS è l'unico ente a doversi rapportare con il personale in quiescenza e che l'operato del Dicastero era insuscettibile di doglianze, e rassegnava le seguenti conclusioni: *accogliere l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva del M.I.T. nel presente giudizio, atteso che l'Ente legittimato all'odierno giudizio appare essere unicamente (e comunque prioritariamente) l'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tale eccezione pregiudiziale, si chiede di*

voler respingere il ricorso ex adverso proposto in ragione dell'evidente infondatezza e genericità delle doglianze avanzate - in particolare nei confronti di questo Dicastero - nonché in virtù della piena legittimità e correttezza dell'operato della scrivente Amministrazione, in relazione ai profili di propria spettanza. Con vittoria di spese, da valutarsi eventualmente in via equitativa.

III. Costituitasi regolarmente in giudizio, l'INPS rappresentava che: i) in data 26.05.2021 l'ufficio competente ha comunicato all'Amministrazione di appartenenza del ricorrente la possibilità di inserire i dati necessari per riliquidazione della pensione; ii) in data 09.01.2023 la suddetta Amministrazione ha fornito i dati necessari del c.d "Ultimo Miglio" comprensivi degli aumenti contrattuali; iii) pertanto, l'ufficio competente ha potuto riliquidare la pensione del sig. P. M., come evincibile dalla determina che produceva in allegato.

Alla luce di ciò, l'Istituto previdenziale dichiarava che avrebbe provveduto a corrispondere sulla rata di settembre 2023 quanto dovuto al ricorrente.

Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente riliquidati per il periodo anteriore al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso, o a precedente istanza amministrativa.

Rassegnava, in definitiva, le seguenti conclusioni: *Voglia Codesta Ecc.ma Corte Rinviare il giudizio al fine di dichiarare cessata la materia del contendere subordinatamente all'avvenuto pagamento delle somme dovute; Compensare le spese di giudizio.*

IV. All'uopo, all'udienza del 12 luglio 2023, su concorde richiesta delle parti, il Giudice con ordinanza a verbale rinviava la causa alla udienza del 14

dicembre 2023 al fine di verificare l'effettiva erogazione di quanto già oggetto di determina di liquidazione da parte dell'Inps.

V. Con note del 29 novembre 2023, l'INPS comunicava l'avvenuta liquidazione delle spettanze pretese dal ricorrente e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

VI. All'odierna udienza pubblica l'avv.to Gennusa, per parte ricorrente, rilevava che è avvenuta la riliquidazione e chiedeva procedersi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese legali. Anche l'avv.to Cassina, per l'INPS, chiedeva l'avvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

Il Giudice poneva, quindi, la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero, stante che, come si evince dalla narrativa esposta dal medesimo Dicastero nelle sue difese, lo stesso è astrattamente coinvolto nella vicenda amministrativa (errato calcolo del trattamento retributivo e conseguente rettifica della retribuzione utile anche ai fini pensionistici) antecedente la liquidazione dei maggiori importi pretesi a titolo di pensione dal ricorrente, anche alla stregua di quanto prospettato dall'Istituto previdenziale in ordine alla trasmissione dei dati (c.d. ultimo miglio) utili alla rideterminazione del trattamento pensionistico.

2. Ciò posto, in considerazione di quanto rappresentato e provato dall'Istituto previdenziale resistente nella memoria di costituzione sul fatto di avere già

provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente concordemente alle conclusioni da questi formulate in ricorso, e di avere altresì pagato in corso di causa (settembre 2023) dette spettanze, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come univocamente chiesto dalle parti.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sul processo tributario (art. 46 D.lgs. n. 546 del 1992) e dal codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell'impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell'oggetto del contendere.

Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili. La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (Cass. civ, n. 7871/2019 e 22446/2016).

2. Nella fattispecie di cui è giudizio, come dedotto da parte resistente e provato

documentalmente, l'INPS ha provveduto in via amministrativa a riconoscere al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento e tale riliquidazione risulta pienamente in linea con le conclusioni formulate dalla parte ricorrente che ha anche espressamente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere proveniente dall'Istituto previdenziale.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cfr., C. conti, ex plurimis: Sez. giur. Calabria, sent. 433/2019, Sez. giur. Reg Siciliana, n. 924/2019, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 779/2009; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 76/2017).

Ne consegue che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Alla luce del principio di soccombenza virtuale, l'INPS va condannata al pagamento delle spese legali nei confronti di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra i ricorrente e l'amministrazione ministeriale resistente, in considerazione che il ritardato invio dei dati (c.d. *ultimo miglio*) da parte del datore viene dallo stesso imputato a impedimenti tecnici e che il Dicastero ha comunque fornito prova di essersi attivato e, sia pure dopo varie difficoltà, di avere inoltrato (cfr. la richiamata nota prot.n. 103562 del 28 maggio 2021) alla Direzione provinciale I.N.P.S. di Palermo (previ asseriti contatti intercorsi per le vie brevi, non smentiti) il prospetto con le voci del c.d. "*ultimo miglio*", allegando copia della situazione partitaria dell'interessato ed invitando l'Istituto Previdenziale al relativo inserimento non andato a buon fine ad opera del Ministero, ed ha poi anche sollecitato

l'adempimento nei confronti dell'INPS.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della L. 11 agosto 1973, n. 533; principio cui questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica quale giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.000 (mille/00), comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.

Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositato nei modi di legge in data

Palermo, 4 gennaio 2024

Pubblicato il 5 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **P. M.** c.f.: OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 5 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)